



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 38214 di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 27/09/2016

E, p.c.

Formica Ambiente s.r.l.
formicambiente@epec.it

ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale di Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi
Sindaca
Servizio Ecologia e Ambiente
Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica Bari
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1
Dipartimento di prevenzione (BR)
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Al Comando Polizia Provinciale
SEDE

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto Formica Ambiente S.r.l. - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, art. 29-decies D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - DIFFIDA

In relazione a quanto esplicitato in oggetto si fa presente quanto segue.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 32800 del 04/08/2016, il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso la relazione contenente gli esiti della verifica ispettiva condotta a partire dal 17/05/2016 presso la discarica Formica Ambiente di Brindisi.

Con nota prot. 127/16, acquisita al prot. 19112 del 06/05/2016 dell'Ente, il Gestore ha trasmesso la Relazione Annuale relativa alla gestione dell'impianto per l'anno 2015. Inoltre, con successive note prot. 177/16, 181/16, 182/16 e 196/16 ha trasmesso alcune controdeduzioni e integrazioni in riscontro al Rapporto Conclusivo redatto da ARPA Puglia.

Da tale documentazione e dagli atti acquisiti dall'ufficio si evince quanto segue:

Realizzazione di opere

1. Difformità nel pacchetto di copertura del lotto A

Con nota n. 171/15 del 15/12/2015 la società Formica Ambiente aveva comunicato che il pacchetto di copertura (del lotto A) è costituito dagli strati previsti dal D.Lgs. 36/2003 (strato di regolarizzazione, strato

drenante (0,5-1 m), argilla (0,5-1 m), strato drenante (0,5-1 m) e terreno vegetale (1 m)), aggiungendo, tra lo strato di argilla ed il secondo strato drenante, la stesura di un telo in hdpe da 1 mm.

L'Ufficio scrivente, con nota prot. 63077 del 30/12/2016 ha informato il Gestore che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve comunicare *preventivamente* tutte le modifiche progettate dell'impianto al fine di consentire all'Autorità Competente, nei successivi 60 giorni, con apposito procedimento, di valutare la sostanzialità delle stesse. Pertanto il Gestore è stato diffidato a presentare istanza di modifica dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il Gestore ha riscontrato con propria nota prot. 3/16 del 05/01/2016, nella quale afferma che *l'ente deve esprimersi preliminarmente sulla natura della modifica ed invitare il gestore a presentare una nuova domanda di AIA solo in caso di ritenuta sostanzialità dell'integrazione (art. 29 nonies, commi 1 e 2)*, in evidente difformità dal citato dettato normativo, e con successiva nota prot. 45/16 del 25/01/2016 inviata all'ARPA Puglia – DAP Brindisi e inoltrata all'Ufficio scrivente solo in allegato alla successiva nota prot. 150/16 del 10/06/2016, ha trasmesso una perizia tecnica di valutazione non sostanziale della variante apportata. A differenza delle nota, tale perizia non risulta invece sia stata mai trasmessa né acquisita agli atti dell'Ufficio e pertanto non si è in condizione di effettuare alcuna valutazione nel merito.

Si ribadisce, pertanto, l'inottemperanza a quanto previsto all'art. 29-nonies comma 1 e si diffida il Gestore a trasmettere all'ufficio scrivente la su citata perizia e a integrare sotto il profilo amministrativo la comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies.

2. Realizzazione di una vasca nella parte sovrastante il capping definitivo

Il Gruppo Ispettivo di ARPA Puglia, durante il sopralluogo del 27 giugno 2016, ha preso atto che è in corso la preparazione di una vasca nella parte sovrastante il capping definitivo. Il Gestore ha comunicato di aver richiesto all'Ufficio scrivente l'autorizzazione alla realizzazione di un laghetto sovrastante la discarica quale intervento di mitigazione. Tuttavia a tale comunicazione, avente prot. 151/16 e trasmessa via pec il 13/06/2016, l'Ufficio scrivente ha riscontrato con propria nota prot. 29872 del 15/07/2016, nei termini previsti dall'art. 29-nonies comma 1, comunicando al Gestore la necessità di attivare il procedimento di modifica sostanziale dell'AIA per la realizzazione dell'intervento.

Pertanto il Gestore avrebbe dovuto attendere l'eventuale esito positivo del procedimento di modifica sostanziale, tra l'altro mai attivato, prima di avviare i lavori in questione.

Si rileva, pertanto, una ulteriore inottemperanza a quanto previsto all'art. 29-nonies comma 1 e 2.

Si prende atto della dichiarazione formulata dal Gestore nella propria nota prot. 177/16 circa l'avvenuta rimozione delle opere realizzate e si diffida dal realizzare qualsivoglia ulteriore opera in difformità dal progetto autorizzato in assenza di preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 e 2.

3. Mancata realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi

L'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi autorizzato con D.D. 348/2009 non risulta realizzato nei 18 mesi prescritti nella stessa autorizzazione, né negli ulteriori 18 mesi concessi dall'adozione del provvedimento di rinnovo di cui alla D.D. n. 4 del 23/02/2014.

Si conferma a parere dell'Ufficio scrivente, come già espresso nella precedente diffida prot. 47091 del 25/09/2016 al momento sospesa con ordinanza del TAR Lecce, e come condiviso da ARPA Puglia nel proprio rapporto conclusivo, che pertanto l'autorizzazione dell'impianto deve ritenersi decaduta.

Qualora il gestore abbia interesse alla realizzazione del citato impianto dovrà presentare apposita istanza di modifica sostanziale dell'AIA ai sensi dell'art. 29-nonies e nuova istanza di valutazione d'impatto ambientale; il provvedimento di VIA favorevole relativo all'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi, rilasciato dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 243/2004 e successivamente prorogato per ulteriori tre anni con determina dirigenziale n. 4 del 09/01/2008 risulta infatti scaduto, non essendo neppure stata avviata la realizzazione del predetto impianto. Infatti, secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nel rapporto conclusivo redatto da ARPA Puglia, il titolo edilizio propedeutico all'avvio dei lavori sarebbe stato richiesto al SUAP del Comune di Brindisi con nota del 15/04/2016 (all. 14 del verbale di controllo ordinario redatto da ARPA Puglia).

4. Procedura di verifica della conformità della morfologia della discarica

E' in fase di completamento la copertura definitiva dei lotti dove non avviene più l'abbancamento dei rifiuti, per i quali il Gestore era tenuto ad avviare preventivamente la procedura di verifica della conformità della morfologia della discarica di concerto con l'ARPA, come prescritto al n. 14 del paragrafo 5.5 dell'allegato A alla DD AIA 348/2008.

Con nota prot. 17113 del 22/04/2016 l'Ufficio scrivente ha trasmesso al Gestore, per la relativa accettazione, preventivo di spesa relativo all'esecuzione dei rilievi necessari a verificare la morfologia della discarica, formulato da società individuata congiuntamente con l'ARPA Puglia – DAP Brindisi.

Il Gestore ha riscontrato con propria nota prot. 166/16 del 06/07/2016, dopo ulteriore sollecito della Provincia prot. 27722 del 30/06/2016, comunicando la propria disponibilità al pagamento delle spese, previa richiesta di proposta economicamente più sostenibile, ritenuto l'importo preventivato sensibilmente fuori mercato.

Pertanto, atteso che tale attività di verifica deve avvenire *di concerto con ARPA Puglia* secondo quanto prescritto in AIA, e che la richiesta di preventivo è stata effettuata concordandone le caratteristiche tecniche congiuntamente con il Dipartimento di Brindisi di ARPA, si demanda alla stessa ARPA Puglia, entro 30 giorni, una verifica sulla congruità dell'importo richiesto e sulla possibilità di formulare un preventivo più contenuto, sempre rivolgendosi a tecnico di propria stretta fiducia, ovvero a ente pubblico, purché restino invariate le modalità di esecuzione del rilievo e di restituzione dei risultati dello stesso.

Aspetti gestionali

5. Codice CER attribuito alle acque di prima pioggia

E' stato rilevato che il gestore smaltisce le "acque di dilavamento" con il codice CER 16 10 02, non riportato nella tabella 4.6 Rifiuti del PMC allegato alla D.D. n° 4/2014, che invece elenca le "acque di prima pioggia" attribuendogli il codice CER 16 03 06.

Premesso che il Gestore avrebbe dovuto segnalare all'Autorità Competente tale variazione nell'attribuzione del codice CER, supportata da adeguata motivazione, si ritiene che tuttavia le acque meteoriche di dilavamento, se non pericolose, destinate ad un impianto di trattamento, possano essere correttamente codificate con il CER 16 10 02 individuato dal Gestore.

Pertanto, l'elenco di cui al paragrafo 8 dell'Allegato A alla D.D. 348/2008, nonché la tabella 4.6 del PMeC allegato all'AIA 4/2014 deve intendersi modificata con la sostituzione del codice di smaltimento 16 03 06 con il codice CER 16 10 02 e l'inserimento del codice CER 20 03 04 *fanghi delle fosse settiche* nell'elenco di cui al paragrafo 8 dell'Allegato A alla D.D. 348/2008.

6. Gestione del percolato

La gestione del percolato all'interno della discarica, seppur migliorata rispetto a quanto rilevato nella diffida prot. 47091 del 25/09/2015, risulta ancora essere critica in quanto:

- il personale tecnico del DAP Brindisi di ARPA Puglia ha rilevato che *il sistema di estrazione del percolato dai pozzi non è collegato a linea elettrica bensì a gruppo elettrogeno; il Gestore a tal proposito ha dichiarato che il livello minimo del battente idraulico nei pozzi viene garantito attraverso un sistema a galleggiante che permette l'avviamento della pompa;*
- il gruppo ispettivo di ARPA Puglia ha rilevato, esaminando la documentazione fornita dal gestore attestante la misurazione del livello del percolato nei pozzi di estrazione, che per 18 volte (da gennaio 2016 a giugno 2016) il livello del battente di percolato ha superato la quota di 1 m in alcuni pozzi;
- nella relazione annuale riferita all'anno 2015 il Gestore al *paragrafo 10 – tabella 8* elenca le misure mensili del livello di percolato in 5 pozzi, mentre nell'allegato n. 19 alla relazione tutte le misure del battente idraulico effettuate dall'agosto 2015 al dicembre 2015, con frequenza settimanale, nei 6 pozzi di raccolta del percolato. Dall'esame dei dati forniti si evidenzia una incongruenza tra le misurazioni riportate in relazione e quelle dell'allegato, in corrispondenza delle medesime date; inoltre si rileva che, sino al 12/10/2015, l'altezza del percolato nei pozzi di raccolta è sempre stato considerevolmente superiore ad 1 m. Dal 12/10/2015 al 28/12/2015 si rilevano, invece, per 9 volte misure superiori al metro.
- come già evidenziato nella diffida prot. 47091 del 25/09/2015 negli elaborati progettuali e in numerosi altri documenti tecnici presentati dal Gestore, tra cui da ultimo la *Relazione ottemperanza prescrizioni autorizzative* trasmessa con nota prot. 69/15 e acquisita al prot. dell'ente n. 33491 del 25/06/2015, il Gestore ha sempre dichiarato, invece, che *in base alla DD n. 712 del 25 Luglio 2000, la pompa di estrazione posta nei pozzetti di percolato è fornita di sistema di attacco automatico al raggiungimento della quota di massimo invaso di percolato nel pozzetto che è stata stabilita, dalla citata determina, pari ad un metro. Conseguentemente il percolato all'interno dei pozzetti non supererà mai il metro di altezza.*

Si rileva, pertanto, violazione della prescrizione AIA n. 6 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009, come confermata al punto 5.5 – paragrafo 4 – Allegato A alla D.D. n. 4 del 23/02/2014.

7. Emissioni fuggitive

Circa la presenza di emissioni fuggitive non considerate in AIA, il personale di ARPA Puglia ha riscontrato *la presenza di odore percepito in prossimità dei pozzi di estrazione del percolato; in particolare, durante il sopralluogo nelle aree di tali pozzi è stato avvertito odore, presumibilmente di composti solforati, in prossimità del pozzo n.1 di estrazione del percolato, e che il Gestore dichiarava di originare dalle stesse pareti traspiranti del pozzo.* Tale circostanza è evidenziata come criticità nel Rapporto ispettivo.

Si prescrive quindi al Gestore di proporre, attraverso apposito elaborato, soluzioni tecniche atte a contenere, confinare o abbattere, nonché a monitorare l'entità di tali emissioni da sottoporre al parere tecnico preventivo di ARPA Puglia.

Monitoraggio

8. Monitoraggio del percolato

Il PMeC allegato all'AIA 4/2014 prevede la misura mensile del volume di percolato prodotto e del battente idraulico di percolato nei pozzi e l'analisi trimestrale dei campioni di percolato.

Nella relazione annuale riferita al 2015 si rileva che il Gestore ha effettuato la registrazione del quantitativo di percolato smaltito mensilmente, e la misurazione del battente idraulico del percolato con frequenza almeno mensile; trasmette inoltre i certificati di analisi relativi ai campionamenti del percolato effettuati nelle date 05/01/2015, 02/04/2015, 25/05/2015, 31/08/2015, 18/11/2015.

Pertanto la frequenza degli autocontrolli risulta rispettata.

Per il pozzo denominato *Pozzo vecchia discarica*, tuttavia, le misurazioni partono soltanto dal luglio 2015. Inoltre, dai certificati trasmessi, si evince che solo a partire dall'agosto 2015 il Gestore ha provveduto a far prelevare singoli campioni di percolato da ciascun pozzo di raccolta.

Inoltre, nell'agosto 2015 sono stati prelevati campioni su 5 pozzi, nel novembre 2015 i pozzi campionati sono stati 6.

Si precisa che il D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. nell'Allegato 2 – paragrafo 5.3 prevede che *il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area.*

Si diffida, pertanto, il Gestore ad effettuare, con la frequenza prescritta, i campionamenti e le misurazioni del battente di percolato separatamente in tutti i punti di captazione e raccolta del percolato, come prescritto dalla norma su richiamata.

9. Monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse e fuggitive

La verifica condotta da ARPA Puglia circa il monitoraggio delle emissioni odorigene ha riguardato esclusivamente le sorgenti diffuse e fuggitive della discarica, con esclusione di quelle relative al sistema di biofiltrazione a servizio dell'impianto di trattamento in quanto non realizzato.

E' stato accertato che *quanto messo in essere dalla Ditta, relativamente ...omissis... alle modalità di campionamento ed analisi per le emissioni diffuse, NON RISULTA CONFORME a quanto prescritto dall'autorizzazione e dal relativo PMC.*

Si rileva, pertanto, non conformità a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e controllo di cui al punto 4.3.4 dell'Allegato B alla D.D. n. 4 del 23/02/2014 e si diffida il Gestore ad adeguare le modalità di campionamento ed analisi delle emissioni diffuse a quanto prescritto nel provvedimento autorizzativo e specificato da ARPA Puglia al punto 15 della *Tabella Conclusiva delle attività di ispezione ambientale ordinaria.*

10. Monitoraggio delle acque di falda

Nel proprio Rapporto conclusivo ARPA Puglia evidenzia che, dall'esame dei dati contenuti nella Relazione Annuale 2015 prodotta dal gestore e relativi al monitoraggio delle acque di falda, risulta che non vi sia rispondenza tra il set analitico previsto dal PMeC (tab. 12 del paragrafo 4.4.1) e le analisi effettuate.

Inoltre risulta che non vi sia piena rispondenza tra i metodi di analisi prescritti e quelli utilizzati per l'effettuazione delle determinazioni analitiche.

Si rileva, pertanto, non conformità a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e controllo di cui al punto 4.4.1 dell'Allegato B alla D.D. n. 4 del 23/02/2014 e si diffida il Gestore ad adeguare le modalità di campionamento ed analisi a quanto prescritto nel provvedimento autorizzativo

Inoltre, ai sensi del D.lgs 36/03 e ai fini dell'interpretazione dei dati di monitoraggio, risulta assente nella relazione annuale una tabella di confronto con i valori di guardia dei pozzi definiti al paragrafo 4.4.2 dell'Allegato B alla D.D. n. 4 del 23/02/2014.

In merito a ciò ARPA Puglia chiede inoltre all'ufficio scrivente di voler procedere alla determinazione dei valori di guardia anche per i pozzi di nuova realizzazione (4A e 5A).

In proposito, pertanto, si prescrive al Gestore di trasmettere agli Enti in indirizzo una integrazione alla relazione annuale riferita al 2015 contenente la prescritta tabella di confronto con i valori di guardia e di presentare, contestualmente, una proposta di aggiornamento del PMeC in cui siano definiti anche i valori di guardia per i pozzi 4A e 5A che l'Ufficio scrivente e ARPA Puglia valuteranno al fine di recepirli, in caso di esito favorevole, all'interno del provvedimento AIA.

11. Superamenti delle CSC nelle acque di falda – violazione della normativa ambientale

Sono stati confermati i superamenti delle CSC nelle acque di falda prelevate dai piezometri di monitoraggio interni alla discarica, rispetto ai limiti stabiliti nella tab. 2 all. 5 della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in relazione ai quali l'Ufficio scrivente ha già attivato con nota prot. 20425 del 16/04/2015 il procedimento ai sensi dell'art. 244 e adottato relativa ordinanza con nota prot. 37834 del 21/07/2015.

La società Formica ha attivato il procedimento ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmettendo alla Regione Puglia un piano di caratterizzazione, che è stato approvato con D.D. 39 del 5 aprile 2016 dall'Ufficio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia. Attualmente sono in corso le attività di caratterizzazione previste e, con nota acquisita con pec del 21/09/2016, l'IRSA CNR per conto della società Formica Ambiente ha richiesto di poter integrare il Piano di caratterizzazione e prorogarne il termine di consegna degli esiti.

In attesa degli esiti della caratterizzazione, in base ai quali sarà possibile desumere con maggiore certezza la fonte della contaminazione in falda, l'Ufficio scrivente ha ritenuto di non poter procedere con la conclusione del procedimento di sospensione dell'attività di smaltimento dei rifiuti nell'impianto Formica Ambiente spa, riavviato con provvedimento n. 33 del 21/03/2016 a seguito del Decreto presidenziale n. 139/2016 del 15/03/2016 del TAR Lecce che aveva sospeso l'efficacia del provvedimento n. 18/2016 adottato dall'Ufficio scrivente.

12. Biogas

Dal rapporto conclusivo dell'attività ispettiva condotta da ARPA Puglia si evince che il Gestore ha realizzato la rete di captazione del biogas sui lotti A e C e sulla vasca V1 del lotto B. Pertanto si ritiene sia stato ottemperato a quanto prescritto al punto 2 della diffida adottata con nota prot. 47091 del 25/09/2015. In relazione al monitoraggio del biogas si evidenzia che l'AIA 4/2016 al par. 4.3 prevede il monitoraggio della composizione del biogas e delle emissioni della torcia solo in fase di gestione post-operativa.

Ai sensi dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/03 e s.m.i., invece, la composizione del gas di discarica, in fase di gestione operativa, dovrebbe essere monitorata con frequenza almeno mensile.

Pertanto si prescrive al Gestore, in ottemperanza a quanto previsto nel D.Lgs. 36/03 e s.m.i., di effettuare un monitoraggio con frequenza mensile della composizione del biogas, che comprenda almeno i seguenti parametri: CH₄, CO₂, CO, O₂, H₂, H₂S, polveri totali, NH₃, mercaptani e COV; per questi ultimi si prescrive l'applicazione della UNI EN 136 13649:2002 o metodi UNICHIM o EPA equivalenti. Si demanda ad ARPA Puglia la definizione di ogni altro aspetto di natura tecnica non disciplinato nella presente prescrizione.

Inoltre, con la medesima frequenza, dovranno essere monitorate in fase di gestione operativa le emissioni della torcia di combustione del biogas, secondo il set di parametri già stabilito nel PMeC al paragrafo 4.3.1. Gli esiti di tali monitoraggi saranno parte integrante delle future relazioni annuali trasmesse dal Gestore.

13. Rumore

L'autocontrollo relativo alla componente rumore effettuato dal gestore per il biennio 2014/2015 in sede di controllo ordinario AIA 2014 è stato ritenuto da Arpa Puglia non accettabile, rilevando che non vi sarebbe stata violazione AIA qualora fosse stato ripetuto entro il 31 dicembre 2015 adeguandolo ai rilievi formulati. Nel nuovo controllo ordinario eseguito dall'ARPA, di cui alla presente diffida, è stato rilevato che il Gestore non ha provveduto a ripetere l'autocontrollo entro il su citato termine e pertanto è stata evidenziata una **violazione della prescrizione AIA.**

In relazione invece al documento di indagine acustica elaborato dal Gestore per il biennio 2016/2017 ARPA Puglia ha rilevato ulteriori criticità, come evidenziate nel Rapporto finale. Con propria nota prot. 196/16 il gestore ha trasmesso un nuovo autocontrollo, eseguito in data 10/08/2016.

Si chiede ad ARPA Puglia di verificarne la rispondenza a quanto richiesto in sede di attività di controllo ordinario.

14. Acque meteoriche

Dal rapporto conclusivo dell'attività ispettiva condotta da ARPA Puglia si evince che il G.I. ha preso visione dell'effettuazione con frequenza trimestrale del monitoraggio della composizione delle acque di drenaggio scaricate sul suolo.

Si evidenzia inoltre che, nella relazione annuale riferita all'anno 2015 trasmessa dal gestore, non vi è alcun paragrafo dedicato all'esame dei monitoraggi degli scarichi su suolo.

Il proponente pertanto dovrà trasmettere, analogamente a quanto prescritto al punto 11) per il confronto con i valori di guardia delle acque di falda, una integrazione alla relazione annuale 2015 in cui si presentino i risultati dei monitoraggi condotti sugli scarichi nell'anno 2015 e si attesti il non superamento dei limiti di emissione stabiliti dal provvedimento AIA

Dall'esame dei certificati di analisi delle acque di seconda pioggia trasmessi in allegato alla predetta relazione annuale si rileva quanto segue:

- il certificato 89/0115 del 15/01/2015 non riporta tutti i parametri previsti, come elencati alla tab. 4.5.1 del PMeC; inoltre vi è il superamento dei valori limite per i parametri pH, solidi sospesi totali e manganese;
- i certificati n.1176/0415 del 02/04/2015, 2016/0515 del 29/05/2015, n. 3411/0815 del 04/09/2015 non riporta tutti i parametri elencati alla tab. 4.5.1 del PMeC;
- solo il certificato n. 4630/1115 del 24/11/2015 riporta tutti i parametri elencati alla tab. 4.5.1 del PMeC.

Pertanto, atteso che il Gestore ha dichiarato che l'impianto di trattamento delle acque meteoriche è entrato in funzione nel febbraio 2015, si chiede di specificare come siano state smaltite le acque raccolte prima di tale data. Inoltre si diffida il Gestore ad adeguare, qualora non l'abbia già fatto, il set di parametri esaminato a quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e controllo.

15. Aree di stoccaggio

Nel corso del sopralluogo ordinario condotto da ARPA Puglia dall'esame dei registri relativi alle attività di controllo del parco serbatoi stoccaggio percolato e della vasca di prima pioggia è risultato che tale attività avviene con frequenza mensile. Il Piano di Monitoraggio e controllo prescrive, invece, una frequenza settimanale.

Si rileva pertanto non conformità a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e controllo di cui al punto 4.5.2 dell'Allegato B alla D.D. n. 4 del 23/02/2014.

16. Materie prime/ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici

In relazione a tale punto ARPA Puglia dall'esame dei registri degli autocontrolli relativi ai consumi di materie prime/ausiliarie, energia elettrica, risorse idriche e gasolio ha rilevato una criticità in relazione alla carenza dell'indicazione dell'operatore incaricato della lettura relativamente ai consumi idrici ed elettrici.

Si diffida pertanto il Gestore ad indicare sul registro il personale incaricato dell'operazione.

Inoltre, rispetto a quanto oggetto della precedente diffida adottata dall'Ufficio scrivente con propria nota prot. 47091 del 25/09/2016 seppur sospesa dal TAR Lecce con ordinanza n. 591/2015, è possibile rilevare che:

- il Gestore, dalle informazioni in possesso dell'Ufficio scrivente, ha successivamente conformato l'esercizio dell'impianto a quanto disposto ai punti n. 2, 4, 5, 6, 7, 8 primo trattino, 11, 12, 16, 18 della nota prot. 47091 del 25/09/2016;
- risultano il corso di svolgimento le attività previste al punto 3 della medesima nota prot. 47091 del 25/09/2016;
- è stato invece confermato, in quanto oggetto anche della presente diffida, quanto specificato al punto 1, 8 secondo trattino, 9, 13, 14, 15 della medesima nota prot. 47091 del 25/09/2016.

Dato atto che, comunque, non è stato possibile concludere il procedimento avviato con la nota prot. 5766 del 9.02.2016 e rettificato con successiva nota prot. 5990 dell' 11.02.2016 - i cui termini fissati per la conclusione del procedimento sono oramai decorsi dalla notifica provvedimento n. 33 del 21/03/2016 - in quanto era ed è a tutt'oggi in corso di esecuzione il Piano di Caratterizzazione approvato con D.D. 39 del 5 aprile 2016 dall' Ufficio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione.

In relazione a quanto sopra, sia in merito ai rilievi emersi a seguito della verifica ispettiva condotta da ARPA Puglia che in merito a quanto rilevato dall'Ufficio Ambiente ed Ecologia in qualità di Autorità Competente

AIA, questo Ente, in persona del Responsabile del Procedimento Segretario Generale avv. Fabio Marra, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 66 del 05.05.2016

D I F F I D A

ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il gestore, Società Formica Ambiente srl, in qualità del suo legale rappresentante Ing. Paolo Stella, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione della presente, a conformare l'esercizio e il monitoraggio dell'impianto a quanto prescritto nel presente provvedimento e a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 348 del 05/06/2010 e successivo rinnovo di cui alla D.D. n. 4 del 23/06/2014 (punti 2, 3, 6, 8, 9, 12, 15, 16 della presente nota/diffida).

Si invita/diffida il Gestore su indicato ad adempiere alle prescrizioni e quindi a trasmettere all'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia, responsabile del procedimento di cui al presente atto, e all'ARPA Puglia la documentazione richiesta ai punti 1, 7, 10, 14 entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto. Entro il medesimo termine di 30 giorni resta comunque nelle facoltà del Gestore la trasmissione di ulteriore documentazione che si ritenga utile al fine di dimostrare l'eventuale ottemperanza ai contenuti della presente nota/diffida.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., la presente ha altresì valore di **comunicazione di avvio del procedimento** finalizzato all'adozione di un eventuale provvedimento, come prescritto ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lett. b) e c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in relazione al rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. 348 del 05/06/2010 e successivo rinnovo D.D. n. 4 del 23/06/2014.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che:

- 1) gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia;
- 2) il responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m.i. è l'Ing. Giovanna Annese, tel. 0831/565484, che rimarrà disponibile per ogni chiarimento relativo al presente atto nei giorni lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e martedì dalle 16:00 alle 18:00.

La presente viene inviata anche ad ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi per ogni eventuale controllo di competenza in merito ai sistemi che saranno adottati per il superamento delle inadempienze rilevate, nonché per dare riscontro a quanto richiesto ai punti 4 e 13.

La Responsabile istruttrice
Ing. Giovanna ANNESE



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fabio MARRA

